



***CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO
ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE
03 Settembre 2025***

***Esercizio della libera professione in forma individuale e in forma associata.
Le società di ingegneria e le società tra professionisti***

***Ing. Giovanni Acerra
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino***

Libera Professione

- **D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (regolamento per la riforma)**
- In forma individuale
- In forma associata (R.T.P.) – Società di Ingegneria – Società tra professionisti

Iscrizione all'Albo Professionale

Possesso di partita IVA

Iscrizione a Inarcassa o Inps Gestione Separata

- **L'art. 45 del Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio non si sia pronunciato.**
- **Il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012,**
Regolamento recante riforma degli ordini professionali,
ha introdotto alcune rilevanti novità, tra le quali:
 - a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo;**
 - b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5);**
 - c) l'obbligo della formazione continua.**

La deontologia professionale

La deontologia professionale consiste nell'insieme delle regole comportamentali, il cosiddetto "[codice etico](#)", che si riferisce in questo caso a una determinata [categoria professionale](#).

Etica professionale

insieme di valori che guidano ed orientano
l'azione del professionista



declinata nella Deontologia: dal greco *deon-ontos* «ciò che è necessario fare», «ciò che si deve fare» e *logos* «discorso».



Deontologia professionale: *insieme di doveri e regole di comportamento eticamente fondati, che impegnano una professione e i suoi professionisti nei confronti della società e delle persone con le quali entrano in relazione.*

Il Codice Deontologico

Il Codice Deontologico dell'Ingegnere è:

- Costituito dai principi e dalle regole che i professionisti devono osservare e far osservare nello svolgimento della loro attività.
- Rappresenta l'identità della professione ed è lo strumento attraverso il quale l'Ingegnere si presenta ai cittadini, alla società ed alle istituzioni.
- Non fornisce risposte dirette sulle strategie professionali da adottare ma definisce la cornice di senso entro la quale deve e può svolgersi l'attività dell'Ingegnere.

**LA DEONTOLOGIA:
ELEMENTO IMPRESCINDIBILE NELLA
CRESCITA PROFESSIONALE**

LIBERA PROFESSIONE IN FORMA SINGOLA

- Gli artt. 2229, 2232 e 2236 del codice civile e l'articolo 35 della Costituzione fissano i principi cui si ispira lo svolgimento di attività professionali riservate ad iscritti ad ordini professionali.

2229 c.c. Esercizio delle professioni intellettuali.

- La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
- L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

- 1. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.**
- 2. Sono fatti salvi gli studi associati professionali esistenti.**
- 3. Viene abrogata la legge 1815 del 1939.**
- 4. I soci di capitale partecipano con il massimo del 30%.**
- 5. Costituzione di società multidisciplinari.**
- 6. Obbligo di iscrizione in albi speciali presso gli ordini.**
- 7. Sottoposte al codice deontologico dell'ordine.**
- 8. Informazioni dovute al cliente circa l'incarico.**

- Il raggruppamento temporaneo di professionisti anche noto con l'acronimo RTP, è l'istituto mediante il quale gli operatori per servizi di architettura e ingegneria (rientranti nelle fattispecie dall'articolo 46 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 68 d.lgs. 36/2023) si associano ad altri professionisti per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara.

- I motivi per ricorrere all'istituto dell'RTP nascono quando non si dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d'appalto, oppure per motivi strategici (avere un partner specializzato in determinato settore oppure colleghi che operano nel territorio in cui si svolgerà il servizio etc...).

- L'istituto del RTP consente anche ai soggetti di più piccole dimensioni la massima partecipazione alle procedure di gara e, nel contempo, garantisce alle Amministrazioni appaltanti la selezione della migliore offerta nei confronti di una platea più numerosa di concorrenti.

COME SI COSTITUISCE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP?

- Il mandato viene conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- L' RTP può partecipare alla singola gara nelle seguenti forme:
- **costituito:** il mandato è già stato conferito alla mandataria prima di partecipare alla gara; in tal caso l'offerta di gara deve essere sottoscritta dal professionista mandatario “in nome e per conto proprio e dei mandanti” (caso poco frequente);

- **costituendo:** il mandato non è ancora stato conferito al mandatario ma i singoli professionisti riuniti dichiarano di impegnarsi a costituire il RTP in caso di aggiudicazione; in tal caso, poiché il mandato non risulta ancora conferito, l'offerta di gara deve essere sottoscritta da tutti i professionisti riuniti.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP:

Novità del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023)

- **Gestione dei problemi di qualificazione:**
- Se un componente dell'RTP è soggetto a un'esclusione o perde i requisiti di qualificazione, la stazione appaltante non è più tenuta a escludere l'intero raggruppamento.
- L'RTP può sostituire il componente mancante con un altro soggetto in possesso dei requisiti necessari.
- Questa operazione è ammessa a condizione che non si realizzi una sostanziale modifica dell'offerta presentata in fase di gara.
- **Libertà di Recesso:**
- L'art. 68 del nuovo Codice sembra offrire maggiore libertà riguardo al recesso delle imprese dai raggruppamenti, anche in fase esecutiva, se le rimanenti imprese mantengono le capacità tecniche e qualitative richieste.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP: IL GIOVANE PROFESSIONISTA

- **Giovane Professionista:**
- Si tratta di un professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
- Ruolo del Giovane Professionista nel Nuovo Codice Appalti
- **Presenza Obbligatoria:**
- L'inclusione di almeno un giovane professionista nei raggruppamenti è un requisito per determinate gare, in particolare per i servizi di ingegneria e architettura e gli appalti integrati.
- **Requisito di Laurea e Abilitazione:**
- Il giovane professionista deve essere laureato e aver conseguito l'abilitazione professionale da meno di cinque anni.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP: IL GIOVANE PROFESSIONISTA

- **Funzione:**
- Anche se ha un ruolo limitato, la sua presenza è considerata fondamentale per supportare il gruppo, senza compromettere i requisiti tecnici complessivi del progetto.
- **Chiarimento del Ruolo:**
- La sua funzione può essere di progettazione o di supporto alla progettazione, purché questa specificazione sia dettagliata all'interno dell'offerta e del bando di gara.

- L'esercizio della libera professione di Ingegnere e Architetto è ammesso in forma societaria attraverso le società di ingegneria, le società di professionisti e le società tra professionisti, queste ultime introdotte nel nostro ordinamento dalla legge n. 183/2011.
- Le SOCIETÀ DI INGEGNERIA devono avere contemporaneamente due presupposti:
- **Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti).
- **Presupposto oggettivo:** avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.

- Le [SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI](#)

devono avere i presupposti stabiliti dalla legge (v. art. 10 L. 183/2011 e D.M. n. 34/2013) tra i quali:

- **Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.
- **Presupposto oggettivo:** l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali.
- **I soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati membri dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la legge prevede che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10 comma 4 lettera b, L. 183/2011).**

- **Il 5 novembre 2015 i Ministeri Vigilanti hanno approvato le delibere 33 e 34 del Consiglio di Indirizzo Generale con le quali si è dissolto qualsiasi dubbio sull'obbligatorietà del versamento contributivo nell'ipotesi di partecipazione a società tra professionisti, fissando – al contempo – anche i principi per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta. Le novità regolamentari riguardano anche l'individuazione della base imponibile a seguito di partecipazione a società di ingegneria. Prima di entrare nel dettaglio delle norme regolamentari, è opportuno richiamare l'attenzione sui principi legislativi che disciplinano l'esercizio della libera professione in forma societaria. La norma di riferimento è l'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 163/2006 che ha integralmente recepito l'articolo 17, comma 6, della legge 109/1994 (legge Merloni) e le sue successive modificazioni ed integrazioni.**

LA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Di seguito illustreremo i principi cardine delle Stp, disaminando il nuovo Regolamento in materia di società tra professionisti previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (emanato in attuazione dell'articolo 10 della legge 183/2011).

Il Regolamento individua due tipologie societarie di società e precisamente:

- le società tra professionisti o società professionale, costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e aventi ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;**
- le società multidisciplinare, costituite per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.**

Come previsto dall'art. 10, comma 4 della legge n. 183/2011, possono assumere la qualifica di società tra professionisti quelle il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Il comma 6 della legge 183/2011, così come richiamato dall'articolo 6 del DM 34/2013 prevede sia per i soci professionisti che di capitale, a meno di interpretazioni di natura differente, l'incompatibilità a partecipare a più società (sia professionali che multidisciplinari).**
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.**

La norma prevede l'internazionalizzazione delle società estendendo la partecipazione ai cittadini UE;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;

la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

- **La denominazione sociale deve sempre contenere l'indicazione di società tra professionisti. Della StP possono far parte anche uno o più soci di capitale, che partecipano – quindi – con finalità di finanziamento/investimento. Il “socio di capitale” può far parte di una società professionale solo quando:**
 - **1. è in possesso dei requisiti di onorabilità (mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali) previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;**
 - **2. non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;**
 - **3. non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci: il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società stessa non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.**

- **La StP deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Tale iscrizione riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti. La StP deve, inoltre, essere iscritta anche in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La STP multidisciplinare, costituita per l'esercizio di più attività professionali, deve iscriversi nell'albo previsto per l'attività che riveste un ruolo prevalente all'interno della società. Se non è indicata un'attività prevalente, la società può iscriversi in più albi. La domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed dovrà essere corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.**

- **L'avvenuta iscrizione all'Albo professionale deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società. L'Ordine professionale presso cui è iscritta la STP avrà, inoltre, il compito di cancellare la STP qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla normativa, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la StP risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.**

La STP deve fornire al cliente, al momento del primo contatto, le seguenti informazioni:

- **1. diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più professionisti della STP da lui scelti (a tal fine deve essere consegnato apposito elenco dei soci professionisti)**
- **2. possibilità che, in difetto di apposita richiesta da parte del cliente, l'incarico potrà essere assolto da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta**
- **3. esistenza di possibili conflitti d'interesse tra cliente e STP. L'obbligo di aver reso le informazioni di cui sopra deve risultare da atto scritto. Il socio professionista può avvalersi, sotto la sua responsabilità e direzione, di ausiliari e di sostituti (ma solo in relazione a particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili). In ogni caso il cliente deve essere informato dei nominativi degli ausiliari o dei sostituti e può opporre il proprio rifiuto.**

Caratteristiche Della Società Tra Professionisti: Tabella

CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo prevede:

- L'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- Un numero di soci professionisti e la partecipazione al capitale dei professionisti tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni dei soci;
- I criteri e le modalità per l'esecuzione dell'incarico conferito deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti;
- La stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per dai causati ai clienti nell'esercizio dell'attività.

SOCI

Possono entrare a far parte della società tra professionisti come soci:

- I professionisti iscritti ad Ordini, albi e Collegi, anche in differenti sezioni;
- I cittadini di Stati membri UE in possesso del titolo di studio abilitante;
- Soggetti non professionisti:
 - Per prestazioni tecniche;
 - Per finalità di investimento "soci di capitale".

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E INCOMPATIBILITÀ

La partecipazione di un professionista a una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

REGIME DISCIPLINARE

I professionisti sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, mentre la società tra professionisti è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.

Come Si Costituisce Una Società Tra Professionisti?

- La **società tra professionisti** deve essere iscritta nella **sezione speciale del Registro Imprese**. Nel certificato di iscrizione al **Registro Imprese** deve essere riportata la **qualifica di società tra professionisti**. La società tra professionisti deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
- Per quanto concerne la procedura da seguire per l'iscrizione, viene previsto che:
- La **domanda deve essere fatta al consiglio dell'ordine** o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:
 - Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
 - Certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
 - Certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda;

- La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società;
- Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, iscrive la società professionale nella sezione speciale dell'albo curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni;
- L'iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del Registro Imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società;
- Le eventuali variazioni dei dati, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, vanno comunicate all'ordine o al collegio competenti, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

La Trasformazione di Associazione Professionale in Società Tra Professionisti

- Una parte della giurisprudenza ritiene **assimilabile** l'associazione professionale alla società semplice, in quanto svolge un'**attività economica ma non commerciale**. E' possibile effettuare una trasformazione dell'associazione professionale in **società tra professionisti**, secondo le modalità della trasformazione eterogenea atipica, con il consenso di tutti gli associati e con gli effetti di cui all'art. 2498 c.c.

L'amministrazione Della Società Tra Professionisti

Lo statuto della società può determinare la composizione numerica e personale dell'organo amministrativo. In generale, l'amministrazione e la rappresentanza della società possono essere regolate in conformità alla disciplina del tipo sociale prescelto in sede di costituzione.

Pertanto, in mancanza di limiti imposti dalla legge, l'amministrazione può essere affidata:

Sia ai soci non professionisti, tuttavia, devono essere rispettate le condizioni previste dall'art. 6, co. 3 e 4 del DM n. 34/13;

Sia a soggetti estranei alla compagine sociale.

Fiscalità Diretta Della Società Tra Professionisti

- La **Legge n. 183/2011** non disciplina il regime fiscale delle società professionali. Questo significa che la disciplina fiscale delle società tra professionisti è contenuta nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
- Il primo aspetto da evidenziare è che la società tra professionisti può essere costituita secondo i modelli societari, ovvero nelle forme tipiche delle società che sono produttive di reddito di impresa. Tuttavia, la qualifica di società tra professionisti è legata al requisito di esercizio in via esclusiva di attività professionali regolamentate (ovvero attività produttive di redditi da lavoro autonomo).
- Questa problematica ha rappresentato un problema non di poco conto. Sul punto occorre segnalare la risposta ad interpello n. 107/E/2018 (quesito n. 3) secondo la quale occorre prestare riferimento agli art. 6, co.3 e 81 del TUIR. Questo significa che:

- Il reddito delle società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) in **contabilità ordinaria** è sempre considerato **reddito di impresa** (da qualsiasi fonte provenga), con applicazione del **principio di competenza**;
- Il reddito delle società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) in **contabilità semplificata**, viene determinato secondo il **criterio di cassa** di cui all'art. 66 del TUIR, al fine di determinare il **reddito di impresa**.
- Sui criteri di collegamento del reddito della società tra professionisti è intervenuta (a conferma) anche la **risposta ad interpello n. 128/E/2018**. L'unica eccezione a queste disposizioni deriva dalla società semplice **società tra professionisti**. In questo caso (non trattandosi di società che può svolgere attività commerciale), il reddito rientra tra quelli di **lavoro autonomo** (come avviene per gli studi associati).